

**STATUTO**  
**DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**  
**Articolo 1 - Denominazione**

1.1. E' costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 *ter* del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata anche Società, con la denominazione sociale di "Uniontrasporti Società Consortile a Responsabilità Limitata".

1.2. La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed è struttura del sistema camerale a norma dell'articolo 52 del d.P.R. n. 254 del 2005.

1.3. L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati.

**Articolo 2 - Sede**

2.1. La Società ha la sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21, presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2.2. La Direzione della società ha sede in Roma e le sedi operative sono situate a Milano e Napoli.

2.3. L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi operative o di rappresentanza in Italia o all'estero.

**Articolo 3 - Scopo e attività**

3.1. La Società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

3.2. La Società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, che opera al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di razionalizzazione, efficienza e funzionalità, anche nell'interesse generale, nel settore dei trasporti. In particolare, l'attività sociale è diretta ad assicurare crescenti livelli di razionalità, affidabilità, sicurezza e competitività del sistema logistico nazionale di movimentazione e stoccaggio, in funzione delle necessità dell'economia italiana e degli operatori, tenendo conto delle esigenze derivanti sia dallo sviluppo del mercato europeo ed internazionale, sia dal processo di integrazione efficiente fra Nord e Sud dell'Italia, anche in relazione al trasporto merci e alla dotazione infrastrutturale e logistica.

3.3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento della propria attività la Società opera per:

a) contribuire all'aggiornamento culturale e tecnico, nel campo dei trasporti e della logistica, anche mediante opportune iniziative di formazione e divulgazione rivolte ai responsabili del sistema camerale, agli operatori economici, ai collaboratori delle istituzioni amministrative e scientifiche, pubbliche e private interessate ai trasporti, nonché più in generale all'opinione pubblica;

b) collaborare in sede tecnica e scientifica con gli organi parlamentari, governativi e amministrativi, con le Regioni, le Province, i Comuni e con le Organizzazioni internazionali e comunitarie competenti per la soluzione normativa dei problemi dei trasporti italiani;

c) assistere dal punto di vista tecnico e operativo l'attività delle Unioncamere Regionali nel campo delle strutture e infrastrutture destinate alla movimentazione, ricezione e trasporto delle merci e dei passeggeri, nonché l'attività degli enti camerale che partecipano alla gestione di strutture e di nodi del sistema di trasporto nazionale: porti, interporti, autoporti, ecc.;

d) assistere l'Unioncamere nazionale, le Unioncamere regionali e le Camere di Commercio in relazione alle tematiche del federalismo e del decentramento connesse al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di infrastrutture e trasporto;

e) redigere o partecipare alla redazione di piani territoriali dei trasporti e

delle infrastrutture;

f) promuovere attività di *project financing*;

g) assistere le Camere di Commercio nella definizione delle proprie strategie di investimento e partecipazione in organizzazioni infrastrutturali e logistiche;

h) promuovere a livello nazionale ed internazionale azioni di sensibilizzazione nei confronti degli enti pubblici per la difesa di interessi nazionali o delle economie locali;

i) partecipare nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi che il sistema camerale persegue nel settore dei trasporti e della logistica, con particolare riferimento alla applicazione diffusa della innovazione tecnologica nelle infrastrutture e nei vettori, nonché nelle varie attività di gestione delle strutture e delle reti di trasporto;

l) definire in modo organico ed efficace iniziative e rapporti fra il sistema camerale e il mondo delle imprese di autotrasporto e di movimentazione delle merci, con particolare riguardo al coordinamento plurimodale dei traffici, alla razionalizzazione dei singoli sistemi modali, al costante adeguamento delle reti infrastrutturali, alla efficienza economica delle imprese, alla qualità dei servizi erogati e alla competitività dei costi;

m) promuovere iniziative e progetti e partecipare ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo all'estero dei sistemi logistici, infrastrutturali e trasportistici italiani.

3.4. Nell'espletamento della propria attività la società:

a) realizza in proprio e/o su incarico di soci e/o di terzi, pubblici o privati, a livello sia nazionale che internazionale, studi, ricerche, progetti di fattibilità, sperimentazione, nonché assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa, finalizzata anche al rinnovamento tecnologico nel settore dei trasporti e della logistica;

b) organizza e gestisce servizi di documentazione ed informazione, tramite anche l'ausilio di sistemi informatici;

c) svolge attività di formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;

d) realizza opere editoriali (con esclusione dei giornali quotidiani), articoli, volumi, anche per conto di terzi, inerenti lo scopo e l'oggetto sociale.

e) pone in essere ogni altra attività e iniziativa che sarà ritenuta utile ovvero opportuna al raggiungimento degli scopi ed obiettivi sociali sopra indicati.

3.5. Nell'ambito delle finalità consortili la Società può svolgere la propria attività congiuntamente ad altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani, comunitari ed internazionali, stipulando con essi convenzioni e contratti, anche in associazione temporanea d'impresa (ATI), sempre salvaguardando la prevalenza dell'attività della Società in favore dei propri consorziati.

3.6. Per l'esecuzione delle sue attività la Società potrà avvalersi anche di società partecipate.

3.7. Nell'ambito delle finalità consortili la Società può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari nonché stipulare contratti di finanziamento presso banche, il tutto sempre se e quando ritenuto dal Consiglio di Amministrazione necessario o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale ed a favore di terzi; sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà procedere all'assunzione, sia direttamente che indirettamente di interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese, qualora tale assunzione non sia finalizzata all'alienazione di dette interessenze e partecipazioni, ma concretizzi una operazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

3.8. Sono escluse le attività disciplinate dalla Legge N. 216/1974, N. 77/1983, N. 197/1991 e dai Decreti Legislativi N. 415/1996 e N. 58/1998, nonché le attività già disciplinate dalle Leggi N. 1966/1939 e N. 1815/1939.

3.9. La Società svolge la propria attività sia in Italia che all'estero.

#### **Articolo 4 - Domicilio dei soci**

Domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

#### **Articolo 5 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e s'intenderà tacitamente prorogata alla scadenza fino all'esaurimento dei contratti in corso ed agli adempimenti relativi.

#### **Articolo 6 - Soci fondatori e ammissione Soci ordinari**

6.1. Sono soci fondatori della Società l'Unioncamere italiana, le Unioncamere Regionali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna, la Confcommercio, Interporto di Bologna s.p.a., il Consorzio per la Zona Agricola Industriale di Verona e l'Associazione Porti Italiani - Assoportori.

6.2. Possono far parte della Società le Unioncamere Regionali che ancora non ne fanno parte e le singole Camere di Commercio.

#### **Articolo 7 - Capitale sociale**

7.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 954.262,90, diviso in quote ai sensi di legge.

7.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di copertura di perdite.

7.3. Il capitale sociale potrà essere altresì aumentato quando ciò sia necessario per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale, e comunque con facoltà di riservarlo a favore delle Camere di Commercio laddove sussista l'esigenza ovvero l'opportunità di allargare la base sociale nel mondo camerale ai fini del migliore, più efficiente ovvero più stabile perseguimento delle finalità sociali. Il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento del capitale è regolato dall'articolo 2441 Cod. Civ. e potrà essere limitato o escluso qualora lo esiga il preminente interesse della società.

#### **Articolo 8 - Trasferimento delle quote**

8.1. Le quote sono trasferibili liberamente nel rispetto del presente articolo ai soggetti di cui all'art. 6.2 che per la propria natura o per l'attività esercitata siano suscettibili di partecipare delle finalità consortili.

8.2. Per i trasferimenti per atto tra vivi delle quote sociali, anche in caso di recesso del socio ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto, nonché per i trasferimenti per atto tra vivi dei diritti di opzione spettanti ai soci in caso di aumento del capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione pro quota alle condizioni e secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo. Il diritto di prelazione è escluso in tutti i casi di trasferimento a favore di Camere di Commercio o di Unioncamere regionali o nazionale, siano esse già socie o meno.

8.3. Fermo quanto previsto all'ultimo capoverso del comma precedente il socio che intende cedere la sua quota o parte di essa ed i relativi diritti d'opzione dovrà offrire in prelazione quanto intende cedere a mezzo di una proposta contenente l'indicazione del prezzo offerto, che dovrà essere inviata agli altri soci con lettera raccomandata a.r. e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

8.4. Qualora non intenda domandare la nomina dell'arbitratore ai sensi dell'articolo 8.5, ciascun socio potrà, a mezzo raccomandata da inviare al socio offerente e al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione dell'offerta in prelazione, esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, con facoltà di indicare se egli intende altresì esercitare il diritto medesimo sulle quote e sui diritti di opzione in relazione a cui altri soci non abbiano esercitato il rispettivo diritto di prelazione. Qualora entro il termine sopra detto - ovvero, nel caso previsto dall'articolo 8.5, entro la scadenza del termine per l'esercizio della prelazione da parte del socio che abbia richiesto la determinazione del prezzo ad opera dell'arbitratore - non consti l'esercizio, da parte di uno o più soci,

del diritto di prelazione in relazione a tutte le quote e a tutti i diritti di opzione oggetto di trasferimento al terzo, la prelazione si intenderà come non esercitata da nessuno e le quote e i diritti di opzione potranno essere trasferiti al terzo alle condizioni comunicate ai soci.

8.5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'offerta in prelazione il socio che fosse in disaccordo sul prezzo delle quote e dei diritti d'opzione offerti in prelazione, potrà domandare che la valutazione, ai fini della determinazione del prezzo d'acquisto, sia demandata ad un unico arbitratore, da nominarsi di comune accordo dalle parti entro 20 (venti) giorni dall'insorgenza del disaccordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente nei successivi 30 (trenta) giorni. In tal caso, entro venti giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata della valutazione dell'arbitratore, il socio potrà esercitare il diritto di prelazione così come indicato all'articolo 8.4.

8.6. L'arbitratore, nominato ai sensi dell'articolo 8.5, dovrà decidere, senza formalità di procedura e con i più ampi poteri di ispezione e di informativa nei riguardi delle parti e della società, entro 2 (due) mesi dalla propria designazione, in qualità di mero arbitratore ed inappellabilmente.

8.7. Qualora la valutazione dell'arbitratore - che dovrà contenere l'indicazione del prezzo delle partecipazioni oggetto di offerta e dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata al socio cedente, al Consiglio di Amministrazione e al socio che abbia fatto richiesta della valutazione - fosse inferiore al prezzo indicato dal socio cedente nell'offerta, il prezzo attestato dall'arbitratore si applicherà a tutti i soci, anche ove avessero già esercitato la prelazione senza contestare il prezzo di offerta. Il socio cedente, nell'ulteriore termine di quindici giorni dalla comunicazione del prezzo da parte dell'arbitratore potrà decidere di cedere al prezzo da questi determinato ovvero di non cedere la quota e/o i diritti di opzione ne ai soci, ne al soggetto indicato nell'offerta in prelazione.

8.8. Il trasferimento ai soggetti terzi di cui all'art. 6.2, estranei alla compagine sociale, delle quote sociali e dei diritti di opzione spettanti ai soci in caso di aumento del capitale è in ogni caso subordinato al consenso di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale. A tal fine il consenso dovrà essere manifestato o mediante corrispondenza raccomandata o nel contesto di deliberazione assembleare e dovrà avere ad oggetto sia le condizioni di vendita sia il nominativo del terzo.

8.9. In caso di mancato consenso alla cessione al terzo ai sensi del comma precedente, il socio che non abbia potuto cedere la sua quota potrà recedere dalla Società, comunque non prima di due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione ai sensi dell'articolo 2469 cod. civ., vigente testo.

8.10. Se il diritto di prelazione non sarà stato esercitato nel termine di cui agli articoli 8.4. e 8.5. e sarà stato espresso il consenso a norma del comma 8.8. sulla proposta cessione, le quote e i diritti di opzione sono cedibili al soggetto indicato nell'offerta, a parità di prezzo e condizioni indicati nell'offerta stessa o determinati dall'arbitratore, ovvero ad un prezzo e a condizioni più onerosi entro un periodo di ulteriori sessanta giorni, decorso il quale, senza che il socio alienante abbia proceduto alla vendita della quota o dei diritti di opzione si renderà necessario procedere nuovamente all'offerta in prelazione della quota secondo le modalità contenute nel presente articolo.

8.11. Il Consiglio di Amministrazione non potrà annotare nel libro soci l'avvenuta cessione se non siano state ottemperate le formalità di offerta in prelazione e di consenso alla cessione nei termini e modi di cui sopra.

### **Articolo 9 - Contributi dei Soci**

9.1. La Società è tenuta al perseguimento dello scopo sociale e potrà richiedere ai soci secondo le modalità, i criteri e i termini deliberati dall'Assemblea:  
a) i contributi di gestione occorrenti per il funzionamento della società;  
b) i contributi di esercizio per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali.

9.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

### **Articolo 10 - Obblighi dei Soci**

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

### **Articolo 11 - Recesso - Esclusione - Altre cause di cessazione del vincolo societario limitatamente al socio**

11.1. I soci possono cessare di far parte della Società alle condizioni previste nel presente articolo.

11.2. Ai soci spetta in ogni momento il diritto di recesso dalla Società. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso ha efficacia decorsi centottanta giorni da quello in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il socio receduto avrà il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale nella misura determinata ai sensi dell'articolo 2473 cod. civ., vigente testo. Il recesso non libera il recedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

11.3. Il socio può essere escluso:

a) quando assume comportamenti contrari e comunque incompatibili con le disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, non adempie puntualmente agli obblighi sussistenti a qualsiasi titolo verso la Società, ovvero si rende moroso nei pagamenti ad essa dovuti. In caso di inadempimento del socio, quest'ultimo dovrà essere invitato, a mezzo di raccomandata A.R., ad adempiere i propri obblighi e l'esclusione potrà avere luogo soltanto quando sia trascorso un mese dal ricevimento di detto invito se il socio sia rimasto inadempiente;  
b) quando è stato accertato con sentenza passata in giudicato che egli ha danneggiato gli interessi sociali.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri di proporre all'Assemblea l'esclusione di un socio. L'Assemblea delibererà in qualunque convocazione a maggioranza assoluta del capitale sociale indipendentemente dal numero dei soci che esprima voto favorevole all'esclusione, in ogni caso non computandosi nel *quorum* deliberativo le quote del socio da escludere. La decisione dovrà essere motivata e comunicata al socio con raccomandata A.R.

Il socio escluso avrà diritto al rimborso delle proprie partecipazioni nella misura determinata ai sensi dell'articolo 2473 cod. civ., vigente testo. Si applica anche in questo caso l'ultimo capoverso dell'articolo 11.2.

11.5. Costituisce altresì causa di cessazione del vincolo societario limitatamente al socio la cessazione dell'attività da parte del socio medesimo, ivi incluso quando ciò dipenda da scioglimento, soppressione, sottoposizione a procedura concorsuale e da provvedimenti di autorità di qualsiasi genere che impediscano al socio di proseguire nell'esercizio della propria attività. Al socio cessato spetterà il diritto al rimborso delle proprie partecipazioni nella misura determinata ai sensi dell'articolo 2473 cod. civ., vigente testo. Si applica anche in questo caso l'ultimo capoverso dell'articolo 11.2.

### **Articolo 12 - Trasferimento di azienda**

In caso di cessione dell'azienda di proprietà del socio il cessionario non subentrerà nel rapporto sociale se non per effetto di trasferimento delle quote ai sensi dell'articolo 8. In tal caso, ai fini di consentire agli altri soci il diritto di prelazione ivi previsto, il cedente avrà l'onere di indicare nella comunicazione di offerta il valore attribuito alle quote nel contesto della determinazione del prezzo di vendita dell'azienda. Con riferimento a detto valore si applica quanto previsto dall'articolo 8.

### **Articolo 13 - Organi sociali**

Gli Organi della Società sono:

- 1 - l'Assemblea dei Soci;
- 2 - il Consiglio di Amministrazione;
- 3 - il Presidente;
- 4 - il Collegio dei Sindaci.

### **Articolo 14 - Assemblea dei Soci**

14.1. L'Assemblea, ai sensi degli articoli 2479 *bis* e 2478 *bis* Codice Civile, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, o altrove, in Italia, almeno 3 (tre) volte a partire da 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche una seconda data di convocazione, diversa da quella della prima, con specificazione che l'assemblea si terrà in detta seconda data qualora nella prima data di convocazione non si sia raggiunto il *quorum* richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea.

14.2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, secondo quanto previsto al successivo art.19.2, tale termine può, dal Consiglio di Amministrazione, essere portato a 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 35 % del capitale sociale.

14.3. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

14.4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2479 *bis* cod. civ.

14.5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

14.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dai soci; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente;

14.7. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

14.8. L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, ferme le rafforzate maggioranze previste dall'articolo 2479 *bis* cod. civ., per i casi ivi indicati, e quelle che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con voto palese; le nomine alle cariche sociali possono essere fatte per acclamazione.

14.9. Partecipano all'Assemblea tutti i soci che abbiano versato i contributi dovuti.

14.10. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza a condizione che:

- possa essere accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, anche per delega;
- vengano garantiti il regolare svolgimento della adunanza e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto; la regolarità delle operazioni di

votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in conferenza; il soggetto verbalizzante ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati in conferenza. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

14.11. Le deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci.

14.12. Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) determinare il numero, nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, fissando il rispettivo compenso;

b) nominare e revocare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali Vice Presidenti;

c) nominare e revocare i membri del Collegio Sindacale, fissando il rispettivo compenso,

d) nominare e revocare il Presidente del Collegio Sindacale;

e) nominare e revocare il Direttore generale;

f) nominare il soggetto a cui è eventualmente demandato il controllo contabile;

g) deliberare sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;

h) approvare il bilancio di esercizio;

i) deliberare in ordine alle linee generali di azione e agli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;

i) deliberare sull'impiego degli utili di gestione nel rispetto della legge e del presente Statuto;

e) individuare i criteri di determinazione dei contributi di cui all'articolo 9, nonché il loro ammontare;

j) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario al di sopra di 100.000 euro per gli acquisti, 500.000 euro per le vendite e 1.000.000 euro per la partecipazione a bandi di gara;

k) assegnare gli obiettivi agli Amministratori e al Direttore;

l) approvare, modificare e revocare il piano di investimenti e monitorarne l'esecuzione;

m) deliberare sull'acquisto e sulla cessione di partecipazioni con il voto favorevole di almeno il 60% del Capitale Sociale;

n) salvo quanto previsto all'Art. 8 del presente Statuto, esprimere il consenso sul gradimento, in tal caso richiedendosi il voto favorevole di almeno il 60% del Capitale Sociale;

o) deliberare sulle questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporle;

p) deliberare su ogni argomento che per legge o per dettato del presente Statuto compete all'Assemblea.

14.13 Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

c) deliberare l'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;

d) deliberare in ordine all'eventuale proroga o scioglimento anticipato della Società e nomina e sui poteri dei liquidatori ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto;

e) deliberazione su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

#### **Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione**

15.1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da 11 a 15 Amministratori, anche non soci, eletti dall'Assemblea per il periodo di un triennio dalla nomina, rieleggibili.

15.2. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori sono

vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 Cod. Civ.

15.3. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può deliberare il compenso degli amministratori.

15.4. Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare senza ritardo l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

15.5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

15.6. Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare la minoranza degli amministratori e siano rimasti in carica almeno undici consiglieri, alla prima assemblea successiva dovrà essere sottoposta la delibera di eventuale integrazione del Consiglio, intendendosi che il consigliere che sarà così nominato durerà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

15.7. Qualora i consiglieri rimasti in carica siano meno di undici, il Consiglio si intenderà comunque in carica e dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per la reintegrazione almeno del numero minimo dei consiglieri, che dovrà tenersi entro sessanta giorni. Ai consiglieri così designati si applica l'ultima parte dell'articolo 15.6. In caso di mancata reintegrazione entro il termine sopra detto l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Si applica l'articolo 15.5.

15.8. Il Consiglio, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente su designazione dell'Unioncamere Italiana, può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente; conferire incarichi a singoli Amministratori, delegando agli stessi i suoi poteri.

15.9. Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie decisioni a norma di legge, a seconda delle occorrenze, mediante apposita adunanza consiliare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche via e-mail, dai Consiglieri di Amministrazione.

15.10. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della Società sia altrove almeno 6 (sei) volte l'anno, e in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

15.11. La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o e-mail contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione di cui sopra dovrà essere effettuata con telegramma, telex, telefax o e-mail, da inviarsi almeno due giorni prima della data fissata.

15.12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate in adunanza è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni prese si dà atto per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario dell'adunanza, designato a tal fine in apertura di seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

15.13. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione assume le proprie decisioni mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari vincoli, purché



sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e il diritto ad un'adeguata informazione.

In questi casi la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza degli amministratori in carica. Il procedimento deve concludersi entro 4 ore dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli Amministratori ai sensi del presente comma devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

15.14. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria della società in attuazione delle linee strategiche e programmatiche delineate dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea medesima e degli scopi sociali.

Il Consiglio ha i poteri di gestione della Società, e può compiere gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio adotta gli atti previa autorizzazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 16 - Rappresentanza sociale**

16.1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della Società spetta, nei limiti delle attribuzioni delegate, ai singoli Amministratori.

Il Presidente, e in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, se nominato, può pertanto promuovere e sostenere azioni in giudizio a nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo, nonché in qualunque sede arbitrale.

Il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente, se nominato, può rappresentare legalmente la Società anche in sede stragiudiziale, nominare e revocare avvocati e procuratori legali, transigere controversie.

Il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente, se nominato, ha inoltre la firma sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri attribuitigli.

#### **Articolo 17 - Collegio dei Sindaci**

17.1. Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'Assemblea si procederà alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, scelto ai sensi dell'articolo 2398 cod. civ. e due supplenti, nominati dall'assemblea stessa. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti cod. civ. Il Collegio dei sindaci esercita il controllo contabile in ottemperanza alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 18 - Direttore Generale**

18.1. Il Direttore Generale è il responsabile della gestione della Società, della quale coordina le attività e sovrintende ai collaboratori, in attuazione delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

18.2. Il Direttore è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea determina le deleghe ed i poteri, anche di rappresentanza e di firma, del Direttore Generale.

18.3. Spetta al Presidente definire gli aspetti contrattuali ed il trattamento economico del Direttore Generale.

#### **Articolo 19 - Bilancio**

19.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio sociale, corredato da una relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione sociale.

19.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso può essere tuttavia approvato entro 180 giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

19.3. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o iniziative rientranti nell'oggetto consortile.

#### **Articolo 20 - Scioglimento della società**

20.1. La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

20.2. Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti cod. civ.

#### **Articolo 21 - Clausola arbitrale**

21.1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, l'una e l'altra sempre che possano formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente secondo diritto, con lodo impugnabile.

21.2. L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede sociale.

#### **Art. 22 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di s.c. a r.l.